



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340

E – mail: ucvasto@mit.gov.it - P.E.C.: cp-vasto@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO, È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/vasto/> , OPPURE SCANSIONARE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



ORDINANZA - DISPERSIONE CENERI NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Vasto:

VISTA: la Legge 30 marzo 2001 n. 130, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;

VISTA: la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;

RITENUTO: necessario ed opportuno disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri funebri in mare all'interno del Circondario Marittimo di Vasto (tratto di mare compreso tra i Comuni di Torino di Sangro e San Salvo), nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente con le necessità di tutela ambientale e sanitaria, nonché con quelle relative ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e agli altri interessi frutto dell'evoluzione socio economica;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che è consentita la dispersione di ceneri funebri in mare nelle acque del Circondario Marittimo di Vasto, previa acquisizione di copia dell'autorizzazione e del “documento di trasporto e dispersione” rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso e secondo le modalità di seguito indicate.

ORDINA

Articolo 1

Tempi e modalità di dispersione delle ceneri

È vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al “RENDE NOTO”.

La dispersione delle ceneri nelle acque del Circondario Marittimo di Vasto è consentita dall'alba al tramonto, comunque a distanza non inferiore a 0,5 miglia dalla linea di costa.

Nel periodo compreso tra il **1° Maggio e 31 ottobre** la dispersione è consentita ad una distanza non inferiore a 2 miglia dalla costa.

È fatto permanente divieto di disperdere le ceneri:

- ad una distanza inferiore ai 0,5 miglia dagli impianti di pesca;
- ad una distanza inferiore ai 0,5 miglia dalle unità da pesca, commerciali ovvero da diporto;
- nelle aree di mare interdette alla sosta/transito di unità marittime, comprese le zone di ancoraggio delle navi.

Articolo 2

Obbligo di comunicazione

È fatto obbligo di comunicare (tramite Posta elettronica certificata ovvero e-mail) a questo Ufficio Circondariale Marittimo, con almeno cinque giorni calendariali di anticipo, la data e l'ora previste per la dispersione delle ceneri, allegando copia dell'autorizzazione e del "documento di trasporto e dispersione" rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso, unitamente a copia dei documenti del mezzo nautico che si intende utilizzare e a copia della patente nautica che abilita alla conduzione, se previsto.

È fatto altresì obbligo, il giorno prescelto per la dispersione, di comunicare via telefono alla Sala Operativa di Circomare Vasto (numero 0873310340) e/o via VHF Canale 16, l'effettiva uscita dal porto ed il successivo rientro.

Articolo 3

Disposizioni finali e pubblicità

I contravventori alla presente Ordinanza qualora il fatto non costituisca diversa fattispecie o reato saranno perseguiti:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 – 3° comma del D.L.gs 18 luglio 2005 nr 171;
- b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della navigazione;
- c) ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della navigazione;
- d) ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio. La sua diffusione sarà altresì assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni ed alle Amministrazioni interessate;
- b) trasmissione ai sodalizi nautici ed alle strutture del diporto del Circondario Marittimo;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando (<https://www.guardiacostiera.gov.it/vasto/>).

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Stefano VARONE

* (documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21)